NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

APPENDICE

- Indennità di mancata occupazione.
- Norme attuative in materia di certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.
- Disposizioni applicative concernenti le società del settore dilettantistico non promosse per classifica, ma ammesse e riammesse d'autorità in Serie $C 2^a$ Divisione (C2).
- Accordo tipo e norme transitorie relative al diritto di partecipazione ex art. 102 bis.

INDENNITÀ DI MANCATA OCCUPAZIONE

- 1. Il calciatore, il cui rapporto contrattuale con una società del settore professionistico alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione sia cessato, ha diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società medesima un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati.
- 2. L'importo di cui al comma 1 spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione; e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive.
- 3. L'importo di cui al comma 1 spetta al calciatore indipendentemente dal momento della richiesta, nel rispetto del termine prescrizionale della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce.
- 4. Il calciatore deve inviare, a mezzo raccomandata, richiesta scritta di pagamento alla società interessata e alla Lega cui questa aderisce, dichiarando che si trova nelle condizioni per godere del relativo diritto.
- 5. Ove la società non adempia al pagamento di quanto dovuto, la Lega cui la società stessa aderisce, ricevuta dal calciatore comunicazione scritta dell'inadempimento, provvede, ove l'inadempimento sussista, al pagamento in surroga della società rivalendosi coattivamente nei confronti di questa.
- 6. Il calciatore deve comunicare alla società e alla Lega cui questa aderisce l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto professionistico ovvero l'avvenuto tesseramento per società di Lega Nazionale Dilettanti o di Federazione estera.
- 7. La società ha l'onere di comunicare al calciatore e alla Lega cui aderisce la propria rinuncia alla indennità di preparazione e promozione.
- 8. L'importo dl cui al comma 1 è fissato, per le società retrocesse dal Campionato di $C-2^a$ Divisione (C2), nella misura prevista per le società della medesima serie. Ove la società non adempia all'obbligo di pagamento, la Lega Nazionale Dilettanti non provvede al pagamento in surroga, ma la società, su mera attestazione della Lega Professionisti Serie C a seguito di richiesta scritta del calciatore e accertamento da parte della competente Divisione o Comitato della Lega Nazionale Dilettanti, decade dal diritto alla indennità di preparazione e promozione.
- 9. La corresponsione dell'importo di cui al comma 1 non integra l'ipotesi di retribuzione o emolumento di qualsiasi genere o natura, avendo per contro natura di contribuzione a concorso delle spese a carico del calciatore per il mantenimento della sua capacità e attitudine professionale e, come tale, prescinde dal precedente rapporto di lavoro che risulta, ad ogni effetto, cessato.

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE

A) Erronea corresponsione di indennità di preparazione e promozione.

L'eventuale versamento di indennità di preparazione e promozione non dovuta in base alle norme federali non determina in alcun caso il diritto della Società che l'ha corrisposta a percepire, a sua volta, l'indennità di preparazione e promozione all'atto della stipula di un successivo contratto da parte del calciatore.

B) Eventuale indicazione al netto del compenso annuo.

Fermo restando l'obbligo per Società e tesserati di indicare "al lordo" gli emolumenti pattuiti, qualora si rendesse necessario riconvertire "al lordo" compensi, per qualsivoglia ragione, indicati "al netto", saranno seguiti i seguenti criteri:

- B1) **Contratto annuale**: l'ammontare contrattuale convenuto al netto verrà ripartito imputandone la metà al primo semestre stagionale (1.7 31.12) e l'altra metà al secondo semestre stagionale (1.1 30.6). I valori netti così suddivisi saranno riconvertiti al lordo esclusivamente sulla base delle tabelle IRPEF vigenti nei periodi.
- B2) Contratto pluriennale: si applicheranno i criteri di cui al precedente punto B1), separatamente per ogni singolo semestre. Conseguentemente per la riconversione al lordo dei compensi annui indicati al netto sarà ininfluente che i contratti stessi siano annuali o pluriennali, in quanto per questi ultimi non si terrà conto del cumulo annuo degli imponibili delle diverse stagioni.

C) Compensi annui lordi quantificati in moneta diversa dalla lira italiana.

Per i contratti nei quali gli emolumenti non siano indicati in lire italiane ai fini del parametro si assumerà il valore di cambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale si è effettuato il deposito del contratto stesso.

D) Compenso annuo lordo comprensivo della quota sponsor.

Ai fini dell'individuazione del parametro il compenso annuo lordo, se comprensivo della quota sponsor, dev'essere ridotto del 3%, indipendentemente dall'effettiva incidenza della quota stessa.

E) Arrotondamento indennità.

L'indennità di preparazione e promozione risultante dai criteri di calcolo stabiliti dall'art. 98 e dalle presenti norme attuative è arrotondata al milione di lire superiore se le ultime sei cifre superano le lire cinquecentomila e a quello inferiore nel caso contrario.

F) Indennità minima.

L'indennità minima dovuta, anche se concordata, non può comunque essere inferiore a lire un milione.

G) Massimale U.E.F.A.

Per il calcolo dell'indennità massima da rapportarsi al tetto U.E.F.A. si deve assumere il valore di scambio - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per l'accertamento agli effetti del titolo I del T U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) - riferito al mese nel quale è effettuato il deposito del nuovo contratto.

1. Certificazione della indennità di preparazione e promozione.

La certificazione dell'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione da corrispondere nei rapporti tra società è effettuata dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C..

2. Indennità di preparazione e promozione concordata tra le parti

- a) Le Leghe, divenuti esecutivi i contratti che possono far sorgere diritto alla indennità di preparazione e promozione, inviano all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. copia del modulo di variazione del tesseramento e dell'accordo sottoscritto dalle società interessate relativo alla indennità concordata, nonché, a richiesta dell'Ufficio del Lavoro, ogni altro documento ed informazione utile al fine.
- b) L'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. verifica la debenza e l'importo dell'indennità di preparazione e promozione e, se non dovuto o minore dell'importo concordato, emette la relativa certificazione e ne dà comunicazione alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore a mezzo lettere raccomandate A.R..

3. Certificazione indennità di preparazione e promozione non concordata fra le parti

- a) Ove l'indennità di preparazione e promozione non sia concordata tra le parti, la società interessata deve inoltrare richiesta di certificazione, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., alla Lega di appartenenza e, per conoscenza, all'altra società interessata ed alla relativa Lega se diversa dalla propria. Alla richiesta inviata all'Ufficio del Lavoro deve essere allegata fotocopia del modulo di variazione di tesseramento, nonché ogni altro documento ritenuto utile alla certificazione dell'indennità di preparazione e promozione.
- b) La Lega di competenza, ricevuta la richiesta di certificazione da parte della società interessata e verificata la validità della variazione di tesseramento, comunica all'Ufficio del Lavoro l'avvenuto tesseramento e la relativa data, nonché, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della certificazione.
- c) L'Ufficio del Lavoro provvede a determinare l'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione spettante, se dovuta, e ne dà notizia, a mezzo lettera raccomandata A.R., alle società interessate, alla o alle Leghe di competenza ed al calciatore.

4. Certificazione del parametro.

- a) Il calciatore può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione circa l'esistenza o meno del diritto all'indennità di preparazione e promozione della società con la quale lo stesso è tesserato o dell'ultima società professionistica con la quale egli era in precedenza tesserato. La certificazione è comunicata dall'Ufficio del Lavoro al calciatore, alla società interessata ed alla Lega di appartenenza a mezzo lettera raccomandata A.R..
- b) Il calciatore, il cui contratto scada al termine della stagione o sia già scaduto senza che ne sia stato stipulato un altro, può richiedere all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., a mezzo lettera raccomandata A.R., la certificazione del parametro base. L'ufficio del Lavoro, acquisiti gli elementi necessari dalla Lega di appartenenza della società interessata, certifica il parametro dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., al calciatore, alla società interessata e alla Lega di appartenenza.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO NON PROMOSSE PER CLASSIFICA, MA AMMESSE D'AUTORITÀ AL CAMPIONATO DI SERIE C - 2ª DIVISIONE (C2)

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con calciatori e con le altre Società sono disciplinati dalla normativa prevista per le Società promosse per classifica in Serie C2, fermo restando che tutti gli atti compiuti fino alla data dell'ammissione in Serie C2 rimangono validi e fermo il rispetto del termine di 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione su C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di ammissione, per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già non professionisti e dei calciatori già giovani dilettanti, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nella stagione precedente.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETA' RETROCESSE PER CLASSIFICA AL SETTORE DILETTANTISTICO E RIAMMESSE D'AUTORITA' IN SERIE C - 2ª DIVISIONE (C2)

I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con i calciatori e con le altre Società sono disciplinati nel modo seguente:

- A) Fino alla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione si applicano le norme previste per le Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti. Tutti gli atti fino a tale data compiuti sono fatti salvi.
- B) Dalla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione:
- b1) Decade il tesseramento dei calciatori professionisti il cui contratto si era già risolto a seguito della retrocessione e quello degli ex giovani di serie cui era stata fatta, nel termini stabiliti, l'offerta di primo contratto da professionista e pertanto essi, così come i calciatori professionisti già titolari di contratto scaduto al 30 giugno, sono liberi di stipulare nuovo contratto con la società riammessa ovvero con altra Società del Settore Professionistico, fermo il diritto, nel secondo caso, della Società già titolare dei precedente rapporto all'indennità di preparazione e promozione se spettante,
- b2) Nulla compete alle Società in oggetto nel caso che i calciatori di cui al precedente punto b1) si tesserino per Società del Settore Dilettanti.
- C) Opzioni e controopzioni esercitate da e nei confronti delle Società In oggetto restano comunque disciplinate dalle norme relative alle Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti.

ACCORDO TIPO E NORME TRANSITORIE RELATIVI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS

Accordo di partecipazione n. _

La società,	titolare del diritto alle pr	estazioni sportive del calciatore
stipulato con la società diritto di partecipazione, nella misu contratto stesso.	, riconosce a qura del 50%, agli effetti patrimo	uest'ultima società, che accetta, il oniali conseguenti alla titolarità del
II corrispettivo per la cessione de somma di L. (in cifre) versare, tramite la Lega di compete		
Le parti convengono che, entro i definito tale accordo di partecipazi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a) Accordo delle parti che preve la cessione a titolo definitivo del ca societàI corri versati tramite la Lega competente	alciatore ispettivi concordati tra le part	ella società ovvero dalla società alla ti per tali ipotesi dovranno essere n una/due annualità.
b) In caso di mancato accord competente, la propria offerta in dell'offerta più elevata II pagame precede. Nel caso in cui le due società do l'offerta della società presso la qua Il deposito di una sola offerta dete con effetti sia patrimoniali che di ti di offerta da entrambe le società de partecipazione, da ogni inerente di	busta chiusa, ai fini della dento del corrispettivo dovuto vessero indicare nella loro offile il calciatore è tesserato. rmina la definizione del rappo esseramento. Il mancato accordetermina la decadenza, a carico etermina la decadenza, a carico	efinizione del rapporto sulla base avverrà come per l'ipotesi a) che ferta somme eguali, ha prevalenza rto a favore della società offerente, do tra le parti e il mancato deposito
Data		
Timbro e firma della Società	Firma del calciatore	Timbro e firma della Società